

telematico C4i, senza che di tale accordo, come di tutto questa vasta e strategica operazione, sia mai stato messo al corrente, né tanto meno interpellato il Parlamento italiano. Anche tale notizia è facilmente reperibile sul sito ufficiale del Pentagono alla pagina [www.defensclink.mil/contracts/1998/c09301998-ct507-98.html](http://www.defensclink.mil/contracts/1998/c09301998-ct507-98.html) —:

se non ritenga il Governo, che la progressiva militarizzazione strategica impressa alla città di Taranto da parte del Pentagono non sia in contraddizione con la sicurezza del territorio e delle popolazioni locali;

se non ritenga ancora che l'automatica accoglienza delle richieste del Pentagono in materia di utilizzazione del territorio italiano, in un contesto in cui si vanno ridefinendo i rapporti e le relazioni internazionali, non sia lesivo del principio della sovranità nazionale del nostro Paese;

sulla base di quali considerazioni politiche, in quali sedi e attraverso quali passaggi formali il Governo sia arrivato a concedere una tale utilizzazione della stazione navale di Mare Grande e perché queste scelte siano state prese senza che il Parlamento ne venisse informato e messo nella condizione di pronunciarsi in merito. (4-09815)

ROTUNDO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

i dipendenti civili del Ministero della difesa in servizio presso l'Aeroporto Militare di Galatina — 61° Stormo e 10° Reparto Manutenzione Velivoli — svolgono la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze in stretta collaborazione con la componente militare, assicurando così l'ottimizzazione del lavoro;

in sostanza, gli impiegati civili soprarichiamati svolgono gli stessi compiti operativi con uguale assunzione di responsabilità rispetto al personale militare

impiegato nella stessa base aerea e nelle medesime condizioni ambientali/addestrative;

il suddetto personale civile è costantemente impegnato nell'attività operativa ed amministrativa, a supporto sia della base logistica che delle stesse unità di volo; ad esso è, infatti, demandato lo svolgimento di compiti afferenti la manutenzione dei velivoli, dall'attrezzatura di volo, della sicurezza delle piste, della comunicazione e finanche dell'addestramento di parte del personale civile e militare;

a fronte di una condizione lavorativa di assoluta ed inconfutabile uguaglianza sostanziale tra dipendenti civili e militari — nel senso sopra esplicitato — non corrisponde, tuttavia, il riconoscimento di una doverosa uguaglianza di condizioni giuridiche ed economiche tra le due indicate categorie di lavoratori —:

quali iniziative di carattere normativo il Ministro interrogato intenda porre in essere al fine di equiparare il trattamento giuridico ed economico del personale civile e militare affinché si ponga fine ad una disparità di trattamento quale quella evidenziata in premessa, che appare inaccettabile e ingiustificata. (4-09822)

\* \* \*

## ECONOMIA E FINANZE

*Interrogazioni a risposta in Commissione:*

FRANCI e FLUVI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, contenente disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici all'articolo 19 introduce la *de tax*;

al comma 1 dello stesso articolo prevede che «il consumatore che acquista prodotti per un prezzo pari o superiore a 50 euro in esercizi commerciali conven-

zionati con associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attività etiche ha facoltà di manifestare l'assenso alla destinazione nei loro riguardi, da parte dello Stato, di una quota pari all'1 per cento della imposta sul valore aggiunto, relativa ai prodotti acquistati »;

al comma 2 stabilisce che « con decreto del Ministero dell'economia e finanze, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i territori comunali nei quali trova applicazione sperimentale la disposizione di cui al comma 1 nonché, al loro interno, le associazioni che esercitano attività etiche. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro la stessa data, sono stabilite le modalità di raccolta delle manifestazioni di assenso di cui al comma 1, nonché quelle ulteriori occorrenti per l'applicazione del presente articolo »;

al comma 3 stanziava « l'importo di un milione di euro per l'anno 2003, nonché di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, allo scopo parzialmente utilizzando le maggiori entrate derivanti dal presente decreto »;

ad oggi non risultano ottemperate le disposizioni contenute al comma 2 rendendo quindi inattuabile tale articolo;

le associazioni ed enti che svolgono attività etiche attendono l'attuazione di tale impegno —:

con quali tempi intenda rendere operative le disposizioni contenute all'articolo 19 del decreto-legge n. 269 del 2003, ed i motivi per i quali oggi non sia stato emanato il decreto attuativo contemplato al comma 2 dell'articolo citato.  
(5-03130)

OLIVIERI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito della materia dell'adozione internazionale (legge 4 maggio 1983 n. 184 e legge di ratifica della convenzione

dell'Aja legge 31 dicembre 1998 n. 476 che ha istituito, tra l'altro, la Commissione per le Adozioni Internazionali, organismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con sede presso il Dipartimento degli affari sociali) le associazioni a ciò autorizzate svolgono per i genitori adottivi anche attività di assistenza e consulenza di natura fiscale. Ai sopra richiamati enti si sono rivolti i genitori adottivi per conoscere le modalità temporali di deduzione delle spese sostenute per l'espletamento della procedura di adozione. Hanno richiesto quale sia il criterio temporale di deducibilità del 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184. Il quesito concerne il criterio di deducibilità delle spese richiamate, le modalità di relativa certificazione da parte degli enti autorizzati e la deducibilità della parte di tali spese sostenute successivamente all'espletamento della procedura di adozione;

in relazione ai succitati quesiti la Commissione per le Adozioni Internazionali (C.A.I.) con comunicazione di data 24 giugno 2003 ha fornito le seguenti indicazioni:

1. gli enti sono tenuti alla certificazione dei costi a procedura conclusa in quanto la deducibilità prevista dalla legge, nella misura del 50 per cento spetta soltanto ai genitori adottivi e non agli aspiranti;

2. l'Ente dovrà dar conto delle somme percepite dalle coppie e raccogliere tutti i giustificativi delle spese sostenute per l'espletamento delle procedure;

3. l'Ente, nel certificare invece le spese sostenute direttamente dalle coppie, attesterà l'ammontare degli oneri indicati dalle coppie, allegando gli giustificativi prodotti, trattenendo copia dei medesimi, ciò al fine di distinguere, in caso di accertata violazione da parte degli organi competenti la responsabilità dell'Ente o della coppia;

con la sopra richiamata comunicazione ed ancor di più con la successiva nota 15410/SG/2003 la Commissione « ha ritenuto di lasciare la valutazione della possibile deducibilità agli organi competenti dell'Amministrazione finanziaria, alla quale occorre sempre far riferimento per i chiarimenti tecnici necessari ». Tutto ciò ha creato non poche incertezze che abbisognano di un urgente chiarimento per permettere agli enti ed ai genitori adottivi di adempiere ai propri obblighi fiscali;

l'intervento della Commissione complica non poco l'iter precedentemente assunto. La previsione tributaria delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione rispetta il criterio generale di cassa e pertanto produce i suoi effetti al contribuente-genitore adottivo dall'anno di effettivo inizio dell'iter adottivo, momento certificato dall'ente autorizzato, fatto salvo l'assoggettamento a tassazione separata delle spese dedotte nelle annualità precedenti a tale titolo dal contribuente genitore adottivo nel caso di mancata conclusione dell'iter adottivo in annualità successive. A tal uopo è forse opportuno richiamare la norma già esistente nell'ordinamento tributario ossia l'articolo 13, comma 1, lettera b), decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47. La citata norma, riferita alla detrazione relativa ai premi per l'assicurazione sulla vita, può essere di supporto per una corretta interpretazione. Si ritiene che elemento qualificante il diritto alla deduzione fiscale sia l'esistenza della procedura di adozione internazionale di minore in corso e ciò indipendentemente dall'avveramento della condizione di conclusione del rapporto instauratosi tra contribuente ed ente autorizzato; altresì rappresenta elemento discriminante la mancata acquisizione del titolo di genitore adottivo a seguito del non perfezionamento dell'iter adottivo —:

quale sia il criterio temporale di deducibilità del 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel

Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184;

quali siano gli altri suggerimenti che intende urgentemente svolgere per permettere agli enti preposti ed ai genitori adottivi di adempiere correttamente e puntualmente ai propri obblighi fiscali.  
(5-03132)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

VIANELLO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il 5 agosto 2003 la CONSAP ha siglato un contratto preliminare di compravendita con la società B&B Invest snc, per l'alienazione dell'ex Forte Alberoni ubicato nel Comune di Venezia Lido;

si tratta di un ampio complesso, utilizzato in parte come campo da golf, sul quale sono ubicati tre fabbricati ed i resti di uno dei bastioni d'angolo del Forte, ed un canale navigabile;

all'articolo 2 dell'atto di compravendita si afferma che, « la vendita sarà fatta ed accettata, con tutti i diritti e gli obblighi esistenti, con tutte le ragioni, azioni, oneri, usi e servitù inerenti »;

nell'area è ubicato il « Circolo Golf di Venezia » e nel canale navigabile (Canalotta Lemento) sono ormeggiate, sulla base di regolare permesso concesso dal Magistrato alle Acque, decine di imbarcazioni di dipartisti;

contrariamente a quanto previsto al citato articolo 2, il 19 novembre 2003 il 5° Reparto Infrastrutture (Ufficio demanio e servitù militari) dell'Esercito ha chiesto all'Agenzia del Demanio di Venezia di « dare corso alla revoca di tutte le concessioni ed occupazioni in atto del bene in oggetto, compreso lo specchio acqueo, che risulta parte integrante del medesimo »;

conseguentemente, in data 26 marzo 2004, l'Agenzia del Demanio ha revocato tutte le concessioni in corso;

come rimarcato in data 5 marzo 2002 dal Magistrato alle Acque, « Il canale navigabile demaniale di Forte Alberini è sottoposto alla giurisdizione del Magistrato alle Acque in virtù della legge n. 366/1963 e del successivo decreto ministeriale 9 febbraio 1990, che ha individuato e approvato il tracciato di conterminazione lagunare ». Tale canale, poiché parte del corpo lagunare è inalienabile;

secondo il mappale è stata alienata anche parte di una strada comunale;

ad avviso dell'interrogante l'atto di compravendita è da ritenersi illegittimo poiché viene prevista la vendita di beni inalienabili come la « Cabaletta Lemenzo » e una strada comunale —:

se non si intenda intervenire nei confronti del 5° Reparto Infrastrutture, poiché le sue disposizioni impartite all'Agenzia del Demanio appaiono in contrasto con quanto prescritto dallo stesso atto di compravendita. (4-09805)

**COLLAVINI.** — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con atto dell'8 febbraio 2001 (rep. 58855/20276 registrato ad Udine il 23 febbraio 2001 al n. 1618/Pubblici, esatte lire 24.823.000) la parrocchia di San Martino vescovo con sede ad Udine, località Cussignacco, via Veneto n. 161, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto, iscritto al n. 448 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Udine, codice fiscale 80005450301, riceveva in donazione dalla latteria sociale Turnaria di Cussignacco immobili nell'atto stesso descritti;

l'atto veniva sottoposto a tassazione come una donazione tra estranei e non in totale esenzione dalle imposte sulle successioni e donazioni, di trascrizione e catastale ai sensi dell'articolo 1, comma primo, dell'articolo 3 e dell'articolo 55 commi primo e secondo del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dell'articolo 1, comma secondo del decreto legislativo

31 ottobre 1990, n. 347 e dell'articolo 10 comma terzo del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 347, in riferimento all'articolo 7, numero tre, dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121;

non trattasi di agevolazioni da richiedersi necessariamente in atto, ma di regime di tassazione proprio dell'atto in relazione alla natura giuridica del soggetto donatario;

la parrocchia ha richiesto il rimborso, ma il termine triennale di prescrizione è appena decorso;

all'atto della registrazione, l'Agenzia delle Entrate di Udine, esigeva ed incassava il suddetto importo di lire 24.823.000, anziché, al massimo, tre tasse fisse per un totale di lire 750.000 —:

se non ritenga necessario accertare eventuali responsabilità e se intenda o meno provvedere in via di autotutela alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto. (4-09817)

**FOTI.** — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Caorso (Piacenza) ha inviato agli utenti del servizio raccolta rifiuti una lettera del 5 febbraio 2004 con la quale informa gli stessi della possibilità di utilizzare il servizio di domiciliazione bancaria (R.I.D.) per il pagamento delle bollette T.A.R.S.U. con addebito delle stesse su conto corrente bancario, informando peraltro altresì che « per poter usufruire di tale servizio risulta necessario essere correntisti della Banca Regionale Europea in quanto Tesoriere comunale » —:

se la prassi descritta sia conforme alla normativa di legge vigente e agli atti attuativi emanati in materia dal Ministero del-

l'economia e delle finanze e, nel caso in cui non vi sia tale conformità, quali iniziative intenda adottare in merito. (4-09818)

GAMBALE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle attività produttive, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 6 giugno 2001, il Consiglio di amministrazione dell'ATI deliberò la cessione dell'intero pacchetto azionario dell'ATICARTA spa, — proprietaria della cartiera di Pompei (stabilimento con all'epoca 260 dipendenti), e di altre due unità produttive, in Roma e Rovereto — alla « Reno De Medici » spa, società quotata in borsa;

in data 17 febbraio 2001, l'ATI comunicò alle organizzazioni sindacali la decisione assunta, prospettando l'assoluta convenienza della transazione, poiché, a dire della proprietà, era possibile prevedere per l'ATICARTA un piano di investimento, nel triennio 2002-2004, con un valore oscillante da un minimo di 19 miliardi ad un massimo di 49,5 miliardi di lire;

a garanzia dei livelli occupazionali, la proprietà alienante adduceva un *performance bond* pari a 3 milioni di euro e un contratto di fornitura con l'ETI, per la produzione nazionale, in un periodo di tre anni (1° gennaio 2002-31 dicembre 2004);

in sostanza, la « Reno De Medici » spa otteneva l'acquisto a condizioni altamente favorevoli, con l'assicurazione di commesse ad ottimo prezzo e, secondo quanto è dato sapere, anche con una discutibile metodica di calcolo dello stesso;

inoltre, la « Reno De Medici » spa, al fine di corrispondere alle richieste dell'*advisor*, per ottenere da questi una valutazione di congruità dell'offerta, giunse a prospettare, non solo il mantenimento dei livelli occupazionali, ma addirittura il loro incremento, affermando che occorreva tener conto « che dal punto di vista della produzione di cartoncino, Pompei com-

pleta la copertura geografica del Gruppo Reno De Medici per il Sud Italia che si fermava allo stabilimento di Villa Santa Lucia (FR) »;

allo stesso fine, la « Reno De Medici » prospettava investimenti per 28 miliardi di lire nel solo stabilimento di Pompei;

in realtà, tutti tali impegni si mostrano disattesi, se si considera come il numero di dipendenti della Cartiera di Pompei, sotto la gestione « Reno De Medici » è passata dalle 260 unità del 2001 alle 190 unità attuali;

peraltro, la situazione si mostra ancor più drammatica, in quanto, secondo l'interrogante, attraverso una politica di mercato segnata dalla dislocazione di macchinari strategici e dalla vendita sottocosto del prodotto di Pompei a società dello stesso gruppo « Reno De Medici », si è giunti oggi ad una situazione di perdita, la quale appare insieme largamente artificiosa e difficilmente rimediabile se lasciata nelle mani dell'attuale proprietà;

risulta all'interrogante che sarebbe ormai un dato incombente l'intenzione della « Reno De Medici » di chiudere lo stabilimento di Pompei, in uno stato di grave difficoltà, ancora prima che siano esaurite le commesse assicurate all'atto del mutamento nella compagine proprietaria e che i suoli sui quali insiste lo stabilimento di Pompei, sarebbero destinati ad altre finalità;

il timore della chiusura della cartiera, in una città come Pompei, già duramente colpita nell'immagine e che vede progressivamente dissolversi il suo apparato produttivo, sta generando grave allarme, con conseguenze anche sul versante del mantenimento dell'ordine pubblico —:

a) quali provvedimenti si ritenga utile adottare per impedire che la cartiera di Pompei, tanto intensamente e indissolubilmente legata alla storia cittadina, cessi le attività;

b) quali iniziative si ritenga adottare per conservare il posto di lavoro agli attuali dipendenti. (4-09820)

DI GIOIA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

con precedente interrogazione (n. 4-09311 dell'11 marzo 2004), in attesa di risposta, l'interrogante poneva in luce i problemi legati alla possibile decisione, attraverso un decreto di prossima pubblicazione, di sottrarre all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Foggia, la produzione delle targhe per le automobili, consentendo ai privati la produzione delle stesse;

di recente l'allarme per tale eventualità arriva dallo stesso direttore dello stabilimento in questione, dottor Cancellaro, che mette in guardia sui rischi concreti che si potrebbero determinare, se risultasse confermata questa decisione, in termini di sicurezza, visto che il mercato della contraffazione è strettamente legato a quello dei furti di moto e di auto;

tutte le organizzazioni sindacali di categoria hanno, al contempo, iniziato la mobilitazione per la difesa dei posti di lavoro nel Poligrafico che, in seguito alla ristrutturazione produttiva ha già perso seicento posti di lavoro, creando gravi danni a tutto il tessuto produttivo della Provincia di Foggia che sta attraverso un momento molto critico —:

se corrispondano al vero le preoccupazioni espresse sia dal Direttore dello Stabilimento che dalle organizzazioni sindacali di categoria e quali sarebbero i criteri per i quali si vuole sottrarre la produzione delle targhe delle automobili ad una struttura che ha avuto riconoscimenti internazionali in merito alla qualità di tale produzione;

se il Ministro dell'interno sia a conoscenza dei contenuti del decreto in oggetto e se siano state valutate le conseguenze per le possibili contraffazioni delle targhe, impossibili su quelle prodotte, sino ad oggi, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

se si sta tenendo conto, nell'elaborazione di tale decreto, delle conseguenze occupazionali che ne deriverebbero e che all'interrogante appaiono disastrose;

se non si ritenga urgente e doveroso informare ed incontrare immediatamente tutte le parti interessate sui criteri guida del prossimo decreto in materia di produzione delle targhe per le auto.

(4-09821)

\* \* \*

### GIUSTIZIA

*Interrogazione a risposta orale:*

MOLINARI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

ad Avigliano (Potenza) è presente una struttura di proprietà dell'amministrazione penitenziaria che in passato ha ospitato un carcere minorile;

oggi tale struttura risulta oggetto di degrado e risulta pericolosa persino per la incolumità pubblica;

negli anni che si sono succeduti dopo la chiusura del carcere minorile sono state avanzate una serie di proposte per riqualificare la struttura e destinarla ad altre finalità, proposte che tuttavia non hanno avuto successo e si sono arenate;

la presenza di una tale struttura di proprietà dell'amministrazione penitenziaria può costituire una opportunità per un suo recupero con il concorso di diversi soggetti istituzionali pubblici e anche di privati eventualmente interessati;

il ministro Castelli ha parlato spesso di una necessità di recuperare parte del patrimonio immobiliare e di strutture dell'amministrazione penitenziaria;

in Basilicata si potrebbe iniziare proprio dalla ex struttura del carcere minorile di Avigliano considerato il grave stato di degrado in cui versa l'immobile in oggetto;